

COMUNE DI  
**GARDONE RIVIERA**

Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 2 - Occupazioni permanenti o temporanee.
- Art. 3 – (*abrogato*).
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione.
- Art. 6 - Delimitazione delle occupazioni.
- Art. 7 - Procedimento.
- Art. 8 - Occupazioni.
- Art. 9 - Mostre merci.
- Art. 10- Lavori edili.
- Art. 11 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
- Art. 12 - Autorizzazione ai lavori.
- Art. 13 - Occupazioni con ponti, scale, ecc.
- Art. 14 - Occupazioni con tende e tendoni.
- Art. 15 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 16 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 17 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 18 - Revoca delle autorizzazioni.
- Art. 19 - Effetti della revoca.
- Art. 20 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.
- Art. 21 - Obblighi del concessionario.
- Art. 22 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.
- Art. 23 - Costruzione gallerie sotterranee.

### CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 24 - Tariffe.
- Art. 25 - Soggetti passivi.
- Art. 26 - Misura dello spazio occupato.
- Art. 27 - Passi carrabili.
- Art. 28 – (*abrogato*).
- Art. 29 - Distributori di carburante.
- Art. 30 - Apparecchi per la distribuzione automatica.
- Art. 31 - Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento.
- Art. 32 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari.
- Art. 33 - Maggiorazioni del canone.
- Art. 34 - Riduzioni del canone.
- Art. 35 - (*abrogato*).
- Art. 36 - Esenzioni del canone.
- Art. 37 - Sanzioni.
- Art. 38 - Entrata in vigore.

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme ed i principi contenuti negli artt.52 e 63 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446.

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

#### **Art. 1**

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

- 1) Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, tranne che per la sosta con veicoli negli spazi del demanio stradale destinati a parcheggio pubblico a pagamento, deve inoltrare domanda al Comune da presentarsi:
  - a) all'Ufficio Tecnico per occupazioni relative a scavi sulle pubbliche vie;
  - b) all'Ufficio di Polizia Municipale per ogni altro tipo di occupazione;
- 2) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio pubblico che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della proprietà pubblica.
- 3) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4) L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio in relazione alle dimensioni dell'occupazione.
- 5) Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza avanzata.
- 6) Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro venti giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 7) Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

- 8) Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

## **Art.2**

### **Occupazioni permanenti o temporanee**

- 1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono "permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque una durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono "temporanee" tutte le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

## **Art.3**

*(articolo abrogato)*

## **Art.4**

### **Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto preventivamente il permesso di occupazione.
- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno 500 metri.
- 3) *(comma abrogato).*

## **Art.5**

### **Concessione e/o autorizzazione**

- 1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- 2) La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
- 3) E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in atto alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 4) Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversino il centro abitato del Comune.
- 5) La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma sesto dell' art. 1 del presente regolamento.

- 6) Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione.
- 7) Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza alcun onere nei confronti dei concessionari.
- 8) La Giunta comunale, nell'ambito delle disposizioni di cui al presente regolamento, può emanare direttive volte a disciplinare in modo organico il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a specifiche tipologie di occupazioni.
- 9) Non è soggetta a concessione la sosta con veicoli negli spazi del demanio stradale destinati a parcheggio pubblico a pagamento.

#### **Art. 6 Delimitazione delle occupazioni**

- 1) Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

#### **Art. 7 Procedimento**

- 1) I responsabili degli uffici addetti al ricevimento delle domande di occupazione procedono alla emissione del provvedimento autorizzativo o concessorio ovvero alla comunicazione di diniego motivato;
- 2) L'Ufficio Tecnico Comunale trasmette periodicamente - ogni tre giorni - all'Ufficio di Polizia Municipale le autorizzazioni rilasciate per occupazioni relative a scavi sulle pubbliche vie;
- 3) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale trasmette periodicamente - ogni mese - all'Ufficio Tributi copia di tutte le concessioni ed autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche per la contabilizzazione del canone e per la formazione del fascicolo nei casi di occupazioni permanenti o temporanee a carattere ricorrente.
- 4) Sulla base dei dati trasmessi dall'ufficio di Polizia Municipale, al fine di agevolare gli utenti di concessioni permanenti o temporanee a carattere ricorrente, l'Ufficio Tributi provvede a trasmettere ogni anno, in tempo per la scadenza di cui all'art. 24, un avviso di scadenza con i riferimenti dell'occupazione e gli importi dovuti unitamente ai bollettini di versamento in c.c.p.
- 5) Il canone dovuto dagli utenti per la sosta con veicoli negli spazi del demanio stradale destinati a parcheggio pubblico a pagamento è versato tramite apposite apparecchiature automatiche (parcometri).

#### **Art. 8 Occupazioni**

- 1) Per le occupazioni per le quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria corredata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2) In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in modo che le autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio pubblico riflettano esclusivamente la disciplina del presupposto tributario, ma non

riguardino l'aspetto urbanistico.

- 3) Per quanto concerne i termini temporali, questi vengono modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

#### **Art. 9 Mostre merci**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante o comunque a scopo ornamentale all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali purché autorizzate ed effettuate nei modi e tempi indicati.

#### **Art. 10 Lavori edili**

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nella autorizzazione dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

#### **Art. 11 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

- 1) Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc.... nello spazio sottostante o soprastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, ecc....
- 3) Per le linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far applicare, caso per caso, ulteriori dispositivi atti a salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose.
- 5) Il concessionario rimane tuttavia sempre responsabile verso il Comune e verso i terzi degli eventuali danni che potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc.....
- 6) E' facoltà dell'Amministrazione comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

#### **Art. 12 Autorizzazione ai lavori**

- 1) Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione comunale ai lavori.

#### **Art. 13**

#### **Occupazioni con ponti, scale, ecc...**

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc... sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per modeste riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

#### **Art. 14**

#### **Occupazione con tende e tendoni**

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e di decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione degli impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza, emana disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

#### **Art. 15**

#### **Occupazioni d'urgenza**

- 1) Per fare fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà comunque rilasciato a sanatoria.
- 2) In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione del suolo pubblico al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza; in caso negativo, verranno applicate le sanzioni di legge.
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale, si fa riferimento a quanto disposto dal "Nuovo codice della strada" e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

#### **Art. 16**

#### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

- 1) Chi ha ottenuto la concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del presente regolamento, può chiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno

tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve riportare gli estremi della concessione originaria nonché copia delle ricevute di pagamento del canone.

#### **Art. 17**

#### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

- 1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto autorizzatorio;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme e con i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, entro i trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, ed entro i cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
- 2) Per l'eventuale periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone versato non sarà restituito.

#### **Art. 18**

#### **Revoca delle autorizzazioni**

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse da specificare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per inderogabile necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
- 2) In caso di occupazioni di spazi ed aree pubbliche in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 -12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione.
- 3) Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 4) Per la revoca dovranno essere acquisiti i medesimi pareri previsti per il rilascio.

#### **Art. 19**

#### **Effetti della revoca**

- 1) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone versato per il periodo durante il quale non verrà usufruita



l'occupazione.

- 2) Detto rimborso dovrà avvenire a cura del responsabile del procedimento, al quale verrà comunicata la intervenuta revoca entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.

#### **Art. 20**

##### **Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico da specificare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni specificandone la durata.
- 2) Quanto al provvedimento di sospensione ed agli effetti relativi, si seguono le stesse norme e procedure relative alla revoca.

#### **Art. 21**

##### **Obblighi del concessionario**

- 1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza urbana ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) E' altresì fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo pubblico occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a propria cura e spese.
- 5) Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore ad € 10,00 per le occupazioni permanenti e ad € 5,00 per le occupazioni temporanee.

#### **Art.22**

##### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con ordinanza per la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione viene effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **Art.23**

##### **Costruzione gallerie sotterranee**

- 1) Ai sensi dell' art. 47 - comma quarto - del D.Lgs. n. 507/93 il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di cui al comma primo dell'art. 47, impone ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata un contributo "una tantum" pari al cinquanta per cento delle spese per la costruzione delle gallerie.

## **CapoII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

#### **Art. 24**

##### **Tariffe**

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie effettivamente occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune;
- 2) Le tariffe sono periodicamente aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 3) La determinazione delle tariffe dovrà tenere conto della classificazione delle strade ed aree pubbliche approvata dall'organo consiliare.
- 4) Il canone, da pagarsi con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, dovrà essere versato:
  - a) all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione per le occupazioni temporanee non ricorrenti;
  - b) entro il 30 aprile di ogni anno per le occupazioni permanenti o temporanee con carattere ricorrente;
  - c) in tre rate trimestrali di eguale entità, aventi rispettiva scadenza al 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre per le occupazioni di cui alla precedente lettera b) nel caso il canone ecceda l'importo di € 500,00.
- 5) Tranne che per la sosta con veicoli negli spazi del demanio stradale destinati a parcheggio pubblico, l'importo del canone non potrà essere inferiore ad € 5,00 indipendentemente dalla tipologia, dalla durata, dalla superficie dell'occupazione e dalle riduzioni eventualmente spettanti ai sensi del successivo art. 34.

#### **Art. 25**

##### **Soggetti passivi**

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- 2) Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

#### **Art. 26**

##### **Misura dello spazio occupato**

- 1) Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura e ubicate sulla medesima area di riferimento, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

- 2) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.
- 3) Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 10 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
- 4) La superficie delle tende, fisse o retrattili, sarà computata solo per la parte eccedente l'eventuale area sottostante già oggetto di concessione soggetta a canone.

**Art. 27**  
**Passi carrabili**

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone di cui all'art. 24, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- 3) *(comma abrogato)*.
- 4) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari dei passi carrabili e degli accessi a raso per i quali si riscontri un'effettiva difficoltà per l'entrata e l'uscita degli autoveicoli - previo rilascio di apposito cartello segnaletico rilasciato dal competente ufficio comunale a seguito della presentazione di apposita domanda - può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante ai passi ed accessi carrabili, situata dalla parte opposta della carreggiata.  
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.  
Il canone va determinato con la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili.
- 5) *(comma abrogato)*.
- 6) I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al pagamento del canone con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti.

**Art. 28**  
*(abrogato)*

**Art. 29**  
*(abrogato)*

**Art. 30**  
**Apparecchi per la distribuzione automatica**

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate entro i limiti

stabiliti dalla legge.

### **Art. 31**

#### **Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento**

- 1) Sono "temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2) Il canone si applica in base a tariffa giornaliera. Con riferimento alle ore di occupazione si applica, quando dovuta, la detrazione di cui all'art. 34, lettera j).
- 3) Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria secondo la tariffa.

### **Art. 32**

#### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari**

- 1) Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone viene determinato forfettariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,77 per utenza.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore ad € 516,46.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

L'importo di cui al primo comma viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.

- 2) Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al primo comma, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al primo comma, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

### **Art. 33**

#### **Maggiorazioni del canone**

- 1) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

- 2) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata nella misura del 50 per cento se in prima categoria e del 30 per cento se in seconda categoria.
- 3) Per occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è aumentata del 30 per cento.

**Art. 34**  
**Riduzioni del canone**

- 1) Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:
  - a) le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
  - b) per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;
  - c) per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;
  - d) le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da venditori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento;
  - f) le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento, tranne che nei seguenti casi:
    - f1) nel caso di interventi su fabbricati di interesse storico o artistico dichiarati e notificati ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, la cui tutela è sancita dal secondo comma dell'art. 9 della Costituzione, le tariffe sono ridotte del 75 per cento;
    - f2) nel caso di occupazioni realizzate per interventi migliorativi o di restauro, richiesti dall'Amministrazione Comunale, su immobili di pregio estetico rilevante per la caratterizzazione dell'ambiente urbano, le tariffe sono ridotte al 10%;
  - g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%;
  - h) per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%;
  - i) per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%;
  - j) tranne che per la sosta con veicoli negli spazi del demanio stradale destinati a parcheggio pubblico, per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 6 ore giornaliere la tariffa è ridotta del 20%.
- 2) Tutte le riduzioni di cui al precedente comma si applicano autonomamente e cumulativamente.

**Art. 35**  
*(abrogato)*

**Art. 36**  
**Esenzioni del canone**

- 1) Sono esenti dal pagamento del canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili ed i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- 2) Sono inoltre esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sessanta minuti;
  - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
  - f) occupazioni specificatamente esonerate con provvedimento della Giunta comunale.

**Art. 37**  
**Sanzioni**

- 1) *(abrogato)*.
- 2) *(abrogato)*.
- 3) *(abrogato)*.
- 4) *(abrogato)*.
- 5) *(abrogato)*.
- 6) *(abrogato)*.
- 7) *(abrogato)*.

- 8) Per le occupazioni abusive risultanti da "verbale di contestazione" redatto da competente pubblico ufficiale il contravventore è passibile di:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del "verbale di accertamento" redatto da competente pubblico ufficiale, salvo il potere del Comune di accertare una durata maggiore;
  - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art.20 - commi quarto e quinto - del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
- 8/bis) nel caso di occupazione regolarmente autorizzata divenuta abusiva a seguito di omesso o parziale pagamento del canone, l'indennità e la sanzione di cui al comma precedente sono applicate sulla base della durata e della superficie autorizzate senza bisogno di ulteriori accertamenti.
- 9) Per violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
- 10) L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 38**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.



**TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
(Adeguate con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 29/03/2012)

**Occupazioni permanenti**

a)	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno:		
	Categoria prima	€	<b>26,81</b>
	Categoria seconda	€	<b>13,41</b>
b)	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione ad un terzo):		
	Categoria prima	€	<b>8,94</b>
	Categoria seconda	€	<b>4,47</b>
c)	Occupazioni con passi carrabili ed aree antistanti. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%):		
	Categoria prima	€	<b>13,41</b>
	Categoria seconda	€	<b>6,71</b>
d)	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (la tariffa è fissata dalla legge ed è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a partire dal dicembre 1999; l'importo minimo non è soggetto a rivalutazione): Per ogni utenza con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non potrà essere inferiore ad € 516,46.	€	<b>1,01</b>
e)	Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi od altri impianti di distribuzione automatica. Per ogni apparecchio e per anno:	€	<b>38,87</b>
f)	Occupazione di suolo pubblico per concessione esclusiva di posto auto coperto in struttura comunale adibita a parcheggio pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno (categoria unica):	€	<b>33,33</b>

## Occupazioni temporanee

- a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.  
Tariffa giornaliera per mq:
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Categoria prima   | € | <b>1,57</b> |
| Categoria seconda | € | <b>0,79</b> |
- b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione ad 1/3):
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Categoria prima   | € | <b>0,52</b> |
| Categoria seconda | € | <b>0,26</b> |
- c) Occupazioni del suolo comunale poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante.  
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione dell' 80%):
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Categoria prima   | € | <b>0,31</b> |
| Categoria seconda | € | <b>0,16</b> |
- d) Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa giornaliera è aumentata nella misura del 50% se in prima categoria e del 30% se in seconda categoria.
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Categoria prima   | € | <b>2,36</b> |
| Categoria seconda | € | <b>1,03</b> |
- e) Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.  
Tariffa giornaliera per mq. (maggiorazione del 30%):
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Categoria prima   | € | <b>2,04</b> |
| Categoria seconda | € | <b>1,03</b> |
- f) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.  
Tariffa ridotta al 50%:
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Categoria prima   | € | <b>0,79</b> |
| Categoria seconda | € | <b>0,40</b> |
- g) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.  
Tariffa ridotta al 50%:
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Categoria prima   | € | <b>0,79</b> |
| Categoria seconda | € | <b>0,40</b> |
- h) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.  
Tariffa ridotta dell'80%:

Categoria prima	€	<b>0,31</b>
Categoria seconda	€	<b>0,16</b>

i) Sosta con veicoli negli spazi del demanio stradale destinati a parcheggio pubblico a pagamento.		
Tariffa oraria	€	<b>1,00</b>

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE  
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.**

**A) STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1ª CATEGORIA**

N.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	NOTE
1	VICOLO AL LAGO	
2	VIA VITTORIALE	
3	VIA CARERE	
4	VIA DEI CADUTI	
5	CORSO DELLA REPUBBLICA	
6	PIAZZETTA GARIBALDI	
7	LARGO LANDI	
8	LUNGOLAGO D'ANNUNZIO	
9	PIAZZA MARCONI	
10	VIA ROMA	
11	PIAZZA WIMMER	
12	CORSO ZANARDELLI	Limitatamente al seguente tratto: - n. dispari: dal n. 1 al n. 99; - n. pari: dal n. 2 al n. 188
13	PIAZZA CADUTI	

**B) STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2ª CATEGORIA**

Restanti vie, piazze ed altri spazi del territorio comunale assoggettabili al canone.

Approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 30 novembre 1998

Modificato “ “ “ n. 8/1999

Modificato “ “ “ n. 9/2000

Modificato “ “ “ n. 14/2003

Modificato “ “ “ n. 9/2004

Modificato “ “ “ n. 76/2009

Modificato “ “ “ n. 21 del 30/04/2010

Modificato “ “ “ n. 8 del 28/03/2011